

ALLEGATO E ALLA DELIBERAZIONE DI GC 50 DEL 10 APRILE 2018

ALLEGATO E

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA NEL COMUNE DI BORDIGHERA -
PERIODO 2018 - 2020**

MISURE GENERALI DI TRASPARENZA

Adempimento di legge o obiettivo di trasparenza	Procedura attuativa, competenze e riferimenti normativi	Termini	Disposizioni specifiche e note
<p>1)</p> <p>Individuazione dei servizi erogati agli utenti con pubblicazione dei costi e dei tempi di erogazione</p> <p>(artt. 10, comma 5, e 32 D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Ogni anno i responsabili di servizio competenti per materia in collaborazione con l'ufficio ragioneria pubblicano (eventualmente tramite l'addetto unico alle pubblicazioni, ove esistente) su apposite tabelle gli elenchi dei servizi erogati agli utenti nell'anno precedente, indicando per ognuno i relativi costi contabilizzati (con distinzione fra costi effettivi e costi imputabili al personale impegnato nel servizio) nonché i tempi medi di esecuzione delle prestazioni erogate.</p>	<p>31/01 dell'anno successivo.</p>	<p>Vedasi allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017 (obiettivo 2).</p>
<p>2)</p> <p>Pubblicazione delle fasi del ciclo di gestione della performance.</p> <p>(art. 10 commi 4, 6, 8 lettera "b", e art. 20 D. Lgs. n. 33/2013)</p>	<p>L'Ufficio Personale, direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni, procede ad inserire su "Amministrazione Trasparente" i documenti indicati all'obiettivo 2) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017, ai sensi dell'art. 10, commi 4, 6, 8 lett. b) e dell'art. 20 D. Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>La pubblicazione per ognuna delle cinque fasi deve essere effettuata entro 30 giorni dall'adozione del relativo atto indicato nella colonna precedente.</p>	<p>La disciplina del ciclo di gestione della performance è contenuta nel vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La gestione del ciclo della gestione della performance è strettamente correlata alla gestione: del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e del piano di prevenzione della corruzione.</p>
<p>3)</p> <p>Giornata della trasparenza</p>	<p>Previa idonea pubblicità da attuarsi con un anticipo di almeno 10 giorni, il Sindaco, una volta all'anno, ai sensi dell'art. 10,</p>	<p>Pubblicità dell'evento</p>	<p>L'incontro è eminentemente informativo ma rappresenta anche una</p>

<p>(art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 33/2013)</p>	<p>comma 6, del D. Lgs. n. 33/2013, presenta alle associazioni di consumatori o utenti e a ogni altra associazione portatrice di interessi collettivi o diffusi il presente programma, il connesso piano di prevenzione della corruzione nonché il piano e la relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), e b) del D. Lgs. n. 150/2009. Tutti i compiti connessi alla direzione dell'organizzazione dell'evento, a partire dalla pubblicità preventiva, sono di spettanza dell'Ufficio Segreteria.</p>	<p>almeno 10 giorni prima.</p> <p>L'incontro deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno.</p>	<p>occasione per raccogliere osservazioni e proposte.</p> <p>Il controllo sulla corretta realizzazione dell'obiettivo è effettuato dal Responsabile della Trasparenza, che riferirà ai dirigenti dei settori coinvolti nell'organizzazione.</p>
<p>4)</p> <p>Dati e informazioni sugli organismi indipendenti di valutazione, sui dirigenti e sui consulenti esterni.</p> <p>(Articoli 10, comma 8, e 15 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>L'Ufficio Personale, direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni, ove individuato, procede alle pubblicazioni di cui all'obiettivo 5) dell'allegato 3 alla della deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017, ai sensi degli articoli 10, comma 8, e 15 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>Le pubblicazioni e i relativi aggiornamenti dei dati, vanno fatte tempestivamente e comunque non oltre novanta giorni dalle nomine o conferimenti.</p>	<p>Vedasi note all'obiettivo 5) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017</p>
<p>5)</p> <p>Pubblicazioni riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, i dirigenti e le posizioni organizzative.</p>	<p>L'Ufficio Segreteria pubblica direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni, ove individuato, gli atti e i dati previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni, concernenti gli amministratori, i dirigenti e le posizioni organizzative del Comune.</p>	<p>Tali pubblicazioni devono avvenire entro 90 giorni dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salvo quanto precisato dal comma secondo dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>Vedasi note all'obiettivo 6) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017</p>
<p>6)</p> <p>Trasparenza sugli atti normativi e amministrativi a contenuto generale. (art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>L'Ufficio Segreteria procede alle pubblicazioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013 come precisato all'obiettivo 7) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017.</p>	<p>Tali pubblicazioni devono essere effettuate tempestivamente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>Vedasi note all'obiettivo 7) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017</p>

<p>7)</p> <p>Trasparenza sull'organizzazione dell'Ente.</p> <p>(art. 13 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>L'Ufficio Personale, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 33/2013, pubblica direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni ove previsto: (1) gli elenchi degli uffici comunali divisi per settore con indicazione delle rispettive competenze e del numero di impiegati assegnati, nonché del nome e cognome del relativo dirigente; (2) la rappresentazione grafica dell'organigramma vigente del Comune; (3) l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>	<p>Le pubblicazioni in oggetto e le relative variazioni vanno effettuate in un tempo ragionevole, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>Il Responsabile della Trasparenza verifica la corretta attuazione della disposizione in oggetto e la realizzazione dell'obiettivo comunicando gli esiti al dirigente interessato, anche ai fini della valutazione del personale. In particolare il Responsabile della trasparenza procede ai controlli sulla regolarità e correttezza: (a) dei dati pubblicati; (b) delle modalità di pubblicazione.</p>
<p>8)</p> <p>Trasparenza sulla dotazione organica e sul costo del personale di ruolo.</p> <p>(art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 L'Ufficio Personale pubblica direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni, ove nominato, il conto annuale del personale di ruolo e delle relative spese sostenute (riportando anche il costo complessivo per ogni categoria professionale) con indicazione specifica della dotazione organica e del quantitativo di personale effettivamente in servizio e relativo costo, precisando la sua distribuzione tra le diverse categorie professionali (ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con il Sindaco, ove esistente). Il medesimo ufficio pubblica o fa pubblicare dall'addetto unico più sopra richiamato i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per settore.</p>	<p>La pubblicazione del conto deve avvenire entro 90 giorni dalla sua adozione mentre la pubblicazione dei dati sui tassi di assenza del personale è richiesta con cadenza trimestrale.</p>	<p>Il Responsabile della Trasparenza verifica la corretta attuazione della disposizione in oggetto e la realizzazione dell'obiettivo comunicando gli esiti al dirigente interessato, anche ai fini della valutazione del personale.</p>
<p>9)</p> <p>Pubblicazioni riguardanti il personale non di ruolo.</p>	<p>L'Ufficio Personale pubblica i dati di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 33/2013, relativi al personale non a tempo indeterminato, anche concernenti il costo</p>	<p>La pubblicazione dei dati deve essere fatta entro il 31/12 di ogni anno, con la precisazione che</p>	<p>Vedasi note all'obiettivo 10) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017</p>

<p>(art. 17 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>complessivo, comprensivi del personale eventualmente assegnato agli uffici di diretta collaborazione con il Sindaco.</p>	<p>le pubblicazioni dei dati sul costo complessivo è effettuata con cadenza trimestrale.</p>	
<p>10) Trasparenza sugli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. (art. 18 D. Lgs. n. 33/2013)</p>	<p>L'Ufficio Personale, direttamente o avvalendosi dell'addetto unico più sopra definito (ove esistente), pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti del Comune di Bordighera, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art. 18 D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>La pubblicazione deve essere fatta entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico.</p>	<p>Il Responsabile della Trasparenza verifica la corretta attuazione della disposizione in oggetto e la realizzazione dell'obiettivo comunicando gli esiti al dirigente interessato, anche ai fini della valutazione del personale. In particolare il Responsabile della trasparenza procede ai controlli sulla regolarità e correttezza: (a) degli atti pubblicati; (b) delle modalità di pubblicazione.</p>
<p>11) Trasparenza sui bandi di concorso. (art. 19, comma 1 D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, L'Ufficio Personale direttamente o tramite l'addetto unico, ove individuato, pubblica i bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte (art. 19, comma 1. D. Lgs. n. 33/2013). Il medesimo ufficio pubblica e tiene aggiornato l'elenco dei bandi di concorso.</p>	<p>La pubblicazione del singolo bando integrale è effettuata entro 7 giorni dalla data di registrazione della determinazione dirigenziale di approvazione del bando. Gli elenchi dei bandi sono aggiornati periodicamente nei mesi di maggio e novembre di ogni anno.</p>	<p>Il Responsabile della Trasparenza verifica la corretta attuazione della disposizione in oggetto e la realizzazione dell'obiettivo comunicando gli esiti al dirigente interessato, anche ai fini della valutazione del personale. In particolare il Responsabile della trasparenza procede ai controlli sulla regolarità e correttezza: (a) degli atti e dei dati pubblicati; (b) delle modalità di pubblicazione.</p>
<p>12) Trasparenza sulla valutazione della performance e sulla relativa distribuzione</p>	<p>L'Ufficio Personale, direttamente o avvalendosi dell'addetto unico alle pubblicazioni ove nominato, pubblica su "Amministrazione Trasparente" i dati relativi all'ammontare complessivo dei</p>	<p>Tali pubblicazioni devono essere effettuate tempestivamente e aggiornate entro</p>	<p>Il Responsabile della Trasparenza verifica la corretta attuazione della disposizione in oggetto e la</p>

<p>dei premi al personale.</p> <p>(art. 20 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Il medesimo ufficio inoltre pubblica le altre informazioni richieste dal comma secondo dell'art. 20 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni.</p>	<p>il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>realizzazione dell'obiettivo comunicando gli esiti al dirigente interessato, anche ai fini della valutazione del personale.</p>
<p>13)</p> <p>Trasparenza sulla contrattazione collettiva.</p> <p>(art. 21 del D. Lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 33/2013 l'Ufficio Personale, direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni, ove individuato, pubblica: (1) gli estremi dei contratti e accordi collettivi nazionali, nonché degli eventuali atti di interpretazione autentica; (2) i documenti contenenti i contratti integrativi stipulati dall'Ente e le connesse documentazioni e informazioni richieste dall'articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>Tali pubblicazioni devono essere effettuate tempestivamente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.</p>	<p>Il Responsabile della Trasparenza verifica la corretta attuazione della disposizione in oggetto e la realizzazione dell'obiettivo comunicando gli esiti al dirigente interessato, anche ai fini della valutazione del personale.</p>
<p>14)</p> <p>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.</p> <p>(art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni).</p>	<p>L'Ufficio Ragioneria procede alle pubblicazioni degli elenchi, delle rappresentazioni grafiche, dei provvedimenti e dei dati indicati all'obiettivo 15) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 03/02/2017.</p>	<p>Tali pubblicazioni devono essere effettuate e aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>Vedasi note all'obiettivo 15) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 03/02/2017.</p>
<p>15)</p> <p>Trasparenza sui provvedimenti amministrativi</p> <p>(art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Ogni responsabile di servizio competente procede alle pubblicazioni ai sensi dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 relativamente ai seguenti provvedimenti adottati dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale, dai dirigenti e dai funzionari delegati: (1) affidamenti di</p>	<p>Le pubblicazioni e gli aggiornamenti vanno effettuati ogni 6 mesi.</p>	<p>Il Responsabile della Trasparenza verifica la corretta attuazione della disposizione in oggetto e la realizzazione dell'obiettivo comunicando gli esiti al dirigente interessato, anche ai fini della valutazione del personale.</p>

	<p>lavori, forniture e servizi; (2) accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti nonché convenzioni e protocolli di intesa stipulate con altri enti pubblici, rispettivamente ai sensi degli articoli 11 e 15 della Legge n. 241/1990.</p>		
<p>16)</p> <p>Trasparenza sui contributi e vantaggi economici a persone fisiche e enti pubblici e privati</p> <p>(art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>In applicazione dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, qualsiasi responsabile di servizio competente nella predisposizione o nella proposta di concessione, sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario a impresa o comunque competente nella predisposizione o proposta di qualsiasi vantaggio economico a persone ed enti pubblici e privati (ivi comprese le associazioni riconosciute e non) deve obbligatoriamente pubblicare, direttamente o tramite proprio collaboratore subordinato a ciò incaricato ovvero avvalendosi dell'addetto unico alle pubblicazioni, ove individuato, il provvedimento integrale in oggetto (dopo l'adozione) e quelli eventualmente già adottati nel corso dell'anno solare a favore dello stesso beneficiario quando le erogazioni o i vantaggi economici previsti in tali provvedimenti superino nel loro insieme, nell'anno solare in corso, il limite di mille Euro a favore del medesimo destinatario.</p> <p>Inoltre, il responsabile del servizio competente, direttamente o tramite proprio collaboratore incaricato ovvero avvalendosi dell'addetto unico alle pubblicazioni ove individuato, procede, contestualmente alla pubblicazione del provvedimento integrale di cui</p>	<p>La pubblicazione del provvedimento integrale nell'apposito spazio informatico in "Amministrazione Trasparente" deve essere effettuata entro 60 giorni dall'adozione dell'atto che ha implicato il superamento dei mille Euro nell'anno solare di emanazione di quest'ultimo.</p> <p>Quale adempimento accessorio alla suddetta pubblicazione l'inserimento in "Amministrazione Trasparente" della connessa tabella informativa di cui all'art. 27 deve essere eseguito nel medesimo termine di 60 giorni dall'adozione di detto provvedimento causativo del</p>	<p>L'Ufficio Segreteria deve peraltro pubblicare tempestivamente i regolamenti comunali che disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di simili contributi e vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni.</p> <p>La pubblicazione dei provvedimenti integrali di concessione di contributo e vantaggio economico (e non gli eventuali atti separati di liquidazione) è <u>condizione legale di efficacia</u> dei provvedimenti che hanno disposto benefici complessivamente superiori a mille euro a favore del medesimo destinatario (nell'anno di emanazione del provvedimento autonomamente o cumulativamente esuberante il predetto limite economico).</p> <p>Nel significato di "contributo" e di "vantaggio economico" rientrano anche le esenzioni totali o parziali da obblighi di pagamento.</p> <p>Ogni responsabile di servizio per quanto di competenza è tenuto a redigere e aggiornare tempestivamente per ogni beneficiario in questione una apposita</p>

	<p>all'art. 26 sopra visto, anche alla pubblicazione (sempre nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale) dei dati e delle informazioni riguardanti il medesimo provvedimento, richieste al comma 1 dell'articolo 27 del D. Lgs. n. 33/2013, a pena di inefficacia del provvedimento stesso, da caricarsi su apposite tabelle facilmente consultabili, informaticamente aperte, esportabili e riutilizzabili ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto.</p>	<p>superamento del limite di mille Euro.</p>	<p>scheda istruttoria delle erogazioni disposte in ogni anno solare (non pubblicabile e da custodirsi in modo rigorosamente riservato dal dipendente competente). Sulla base di tale scheda interna istruttoria il responsabile del servizio dovrà coerentemente procedere alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 27 del D. Lgs. n. 33/2013.</p> <p>Per le ulteriori note a tale articolo vadasi l'obiettivo 17) dell'allegato 3 alla deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2017.</p>
<p>17)</p> <p>Trasparenza sull'uso delle risorse pubbliche.</p> <p>(commi 1 e 1 – bis dell'art. 29 del D. Lgs. n. 33/2013 come successivamente modificato).</p>	<p>L'Ufficio Ragioneria direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni ove previsto, pubblica i documenti e i dati finanziari rispettivamente previsti dai commi 1 e 1 – bis dell'art. 29 del D. Lgs. n. 33/2013 come successivamente modificato, con le modalità ivi prescritte.</p>	<p>Gli atti relativi al bilancio e al conto consuntivo sono pubblicati entro 30 giorni dall'adozione delle relative delibere di approvazione.</p> <p>I vari dati e le rappresentazioni grafiche di cui ai commi 1 e 1 bis sono periodicamente pubblicati entro il 30/06 e il 31/12 di ogni anno di riferimento.</p>	<p>La verifica del raggiungimento dei risultati è effettuata dal Responsabile della Trasparenza con controlli sugli atti pubblicati e relative segnalazioni ai rispettivi dirigenti sulla riscontrata correttezza o meno delle modalità di pubblicazione nonché sulla qualità e regolarità dei contenuti degli atti pubblicati, anche ai fini delle valutazioni del personale connesse all'attribuzione di accessori salariali.</p>

<p>18)</p> <p>Indicatore di tempestività dei pagamenti.</p> <p>(art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>L’Ufficio Ragioneria, in applicazione di quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, pubblica direttamente o tramite l’addetto unico ove individuato un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dall’Ente nel trimestre precedente denominato sul sito internet del Comune “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.</p>	<p>La pubblicazione deve essere effettuata periodicamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>Tutti i servizi comunali che abbiano posto in essere liquidazioni per acquisti, forniture e appalti di servizi devono prestare la necessaria collaborazione con l’Ufficio Ragioneria per la definizione dell’indicatore in oggetto.</p>
<p>19)</p> <p>Trasparenza sui procedimenti amministrativi.</p> <p>(art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione di tutti i responsabili di servizio redige le schede informative sui procedimenti amministrativi, debitamente compilate, di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 33/2013, e con l’eventuale supporto dell’Ufficio Informatica, pubblica dette schede su “Amministrazione Trasparente”.</p>	<p>Publicazioni e aggiornamenti entro il 31/12.</p>	<p>Le schede informative contribuiscono alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco dei procedimenti amministrativi.</p> <p>In dette schede saranno riportate anche le fasi principali dei procedimenti e i termini di conclusione.</p>
<p>20)</p> <p>Trasparenza sulle procedure finalizzate alle aggiudicazioni e agli affidamenti di opere pubbliche, servizi e forniture.</p> <p>(articolo 37 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 e dall’art.1 – comma 32 – della legge 190/2012, ogni RUP (responsabile unico del procedimento, ai sensi di legge) pubblica direttamente o tramite un proprio collaboratore subordinato (di cui è responsabile), ovvero avvalendosi di un responsabile unico delle pubblicazioni (ove individuato), sul sito web istituzionale – sezione</p>	<p>L’inserimento delle informazioni sugli affidamenti viene fatto entro 30 giorni dall’adozione del relativo atto o dalla ricezione / acquisizione del relativo documento o dato.</p> <p>La pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni, in</p>	<p>Le informazioni inserite ai sensi dell’art. 37 vengono trasmesse annualmente, per il tramite del servizio informatica, all’ANAC .</p> <p>Permangono gli obblighi pubblicitari di pre e post informazione previsti</p>

	<p>amministrazione trasparente, tramite opportuni programmi informatici individuati dal Responsabile per la trasparenza o sulla base di sue direttive, le seguenti informazioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CIG 2. codice fiscale e denominazione della struttura proponente (stazione appaltante) 3. oggetto del contratto corrispondente al CIG 4. procedura di scelta del contraente 5. elenco dei partecipanti alla gara (codice fiscale – denominazione – ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri) 6. aggiudicatario (codice fiscale – denominazione – ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri) 7. importo di aggiudicazione 8. date di inizio e fine delle prestazioni contrattuali 9. importo delle liquidazioni effettuate; 10. ogni altro atto e dato relativo alle procedure in oggetto da pubblicarsi ai sensi del Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50/2016. <p>Limitatamente ai lavori pubblici gli obblighi di pubblicazione delle informazioni dai punti 1 a 9 sono assolti con il loro invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 229/2011.</p> <p>Ogni RUP, inoltre, pubblica sul sito web istituzionale – sezione amministrazione trasparente, in caso di affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, la relativa determinazione a contrarre.</p>	<p>tabelle riassuntive degli anni precedenti, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. Parimenti la comunicazione all'ANAC delle informazioni come sopra raccolte deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.</p>	<p>dal Codice dei contratti.</p> <p>La verifica del raggiungimento dei risultati è effettuata dal Responsabile della Trasparenza con controlli sugli atti pubblicati e relative segnalazioni ai rispettivi dirigenti sulla riscontrata correttezza o meno delle modalità di pubblicazione nonché sulla qualità e regolarità dei contenuti degli atti pubblicati, anche ai fini delle valutazioni del personale connesse all'attribuzione di accessori salariali.</p>
--	--	---	--

<p>21)</p> <p>Trasparenza nei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.</p> <p>(art. 38 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 33/2013 il servizio comunale competente in materia di opere pubbliche, direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni ove individuato, pubblica su "Amministrazione Trasparente" gli atti di programmazione delle opere pubbliche, le informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti e i dati relativi alle opere pubbliche, come tutti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 33/2013.</p>	<p>Le deliberazioni con relativi allegati vengono pubblicate tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla loro adozione.</p>	<p>La verifica del raggiungimento dei risultati è effettuata dal Responsabile della Trasparenza con controlli sugli atti pubblicati e relative segnalazioni al dirigente sulla riscontrata correttezza o meno delle modalità di pubblicazione nonché sulla qualità e regolarità dei contenuti degli atti pubblicati, anche ai fini delle valutazioni del personale connesse all'attribuzione di accessori salariali.</p>
<p>22)</p> <p>Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio.</p> <p>(art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013 i servizi rientranti nel Settore Tecnico Comunale competenti sulla specifica procedura pubblicano direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni, ove nominato, tutti gli atti di governo del territorio di competenza comunale (quali, fra gli altri, piani paesistici, strumenti urbanistici e loro varianti) nonché la documentazione relativa a ciascun procedimento finalizzato all'approvazione di trasformazioni urbanistiche, in variante o in attuazione dello strumento urbanistico, come più precisamente descritto dal comma secondo del suddetto articolo 39.</p>	<p>Le deliberazioni con relativi allegati devono essere pubblicate (nello stesso apposito spazio informatico su "Amministrazione Trasparente") entro 30 giorni dall'adozione.</p> <p>La documentazione relativa ai procedimenti di trasformazione urbanistica in oggetto deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla data di ricezione (se trattasi di documenti in arrivo) o dalla data di registrazione a protocollo in uscita se trattasi di atti rilasciati dal Comune.</p>	<p>La pubblicità delle deliberazioni in oggetto e dei relativi allegati in materia di pianificazione e governo del territorio è condizione di efficacia delle deliberazioni stesse.</p> <p>Con riferimento al comma secondo dell'articolo 39 le domande dei privati vanno pubblicate senza allegati.</p> <p>La verifica del raggiungimento dei risultati è effettuata dal Responsabile della Trasparenza.</p>

<p>23)</p> <p>Trasparenza sulle informazioni ambientali.</p> <p>(art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013 l'Ufficio Ambiente comunale pubblica direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni ove nominato le informazioni ambientali riguardanti il Comune di Bordighera, che l'ufficio stesso detenga o debba detenere ai fini delle proprie attività istituzionali, previste all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 195/2005.</p>	<p>Ogni informazione deve essere pubblicata entro sei mesi dalla presa conoscenza o dalla ricezione del relativo fatto o atto cui si riferisce.</p>	<p>Restano ferme le disposizioni in materia di informazioni ambientali previste dall'art. 3-sexies del D. Lgs. n. 152/2006, dalla L. n. 108/2001 e dal D. Lgs. n. 195/2005.</p> <p>Le pubblicazioni devono essere effettuate all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale, in apposito spazio da denominare "Informazioni ambientali".</p> <p>La verifica del raggiungimento dei risultati è effettuata dal Responsabile della Trasparenza.</p>
<p>24)</p> <p>Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.</p> <p>(art. 42 del D. Lgs. n. 33/2013).</p>	<p>Ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 33/2013 qualsiasi servizio comunale che predisponga provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o altre emergenze è tenuto a pubblicare direttamente o tramite l'addetto unico alle pubblicazioni ove nominato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i provvedimenti stessi, una volta emanati; b) le seguenti informazioni su apposita tabella informativa inequivocabilmente riferita al pertinente provvedimento: (1) norme di legge eventualmente derogate; (2) eventuali atti amministrativi o 	<p>Fermi i limiti a tutela dei dati personali (obiettivo n. 2) la pubblicazione sia del provvedimento integrale che dei dati sulla tabella informativa devono essere effettuati sul sito internet comunale, sezione "Amministrazione Trasparente", entro novanta giorni dall'adozione del provvedimento urgente.</p>	<p>Gli obblighi in oggetto non si riferiscono a provvedimenti urgenti nei confronti o a tutela di determinate persone (come i provvedimenti che dispongono trattamenti sanitari obbligatori o le ordinanze di evacuazione di una o più persone individuate o individuabili).</p> <p>Il Responsabile della trasparenza verificherà il rispetto degli obblighi di cui all'obiettivo in oggetto con relative comunicazioni al Sindaco e/o ai dirigenti interessati, in caso di ritardi, errori o inadempimenti, anche ai fini della valutazione del personale.</p> <p>In particolare il Responsabile della trasparenza procederà ai controlli sulla regolarità</p>

	giurisdizionali intervenuti (ricollegabili alle motivazioni del provvedimento urgente); (3) termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; (4) costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dal Comune.		e correttezza: (a) degli atti e dei dati pubblicati; (b) delle modalità di pubblicazione.
--	--	--	---